

# Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni



## Policy Antitrust

Edizione 2019, Rev. n 1 del 12/06/2019

Approvato dalla Giunta Esecutiva di AIBA in data 12/06/2019

**Indice**

1	PREMESSA.....	3
2	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3	ADOZIONE, REVISIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY .....	4
	PARTE PRIMA: ASPETTI DI CARATTERE GENERALE .....	4
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
4.1	La normativa italiana ed europea.....	4
4.2	Le intese restrittive della libertà di concorrenza .....	5
4.2.1.	<i>L'esenzione dal divieto di intese anticoncorrenziali</i> .....	5
4.2.2.	<i>Le fattispecie di reato</i> .....	6
4.3	Le operazioni di concentrazione tra imprese restrittive della libertà di concorrenza .....	7
5	APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA .....	7
5.5	L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione Europea.....	7
5.6	Le sanzioni .....	8
	PARTE SECONDA: ANALISI DEL RISCHIO ED IL SISTEMA DEI PRESIDI DEFINITO DA AIBA .....	9
6	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO .....	9
7	I PRESIDI DI CARATTERE GENERALE .....	10
8	I PRESIDI SPECIFICI.....	11
8.1	La gestione delle comunicazioni interne ed esterne .....	12
8.2	La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate .....	12
8.3	Regole relative all'ammissione.....	13
8.4	Le riunioni associative .....	13
8.5	Le rilevazioni statistiche e analisi di dati.....	14
8.6	La predisposizione di contratti tipo/clausole contrattuali standard .....	15
9	FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST .....	15
10	LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTITRUST.....	15
	ALLEGATO 1 – DECALOGO ANTITRUST PER LE RIUNIONI ASSOCIATIVE .....	16

## 1 PREMESSA

Il 25 settembre 2018, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (nel seguito "AGCM" o l'"Autorità"), ha adottato le nuove Linee Guida sulla *Compliance Antitrust* ("Linee Guida")<sup>1</sup>, che introducono rilevanti novità, sia nella struttura che nei contenuti, rispetto alle indicazioni riportate nelle precedenti linee guida AGCM del 2014.

Le Linee Guida prevedono, tra l'altro, la possibilità di beneficiare di una riduzione delle eventuali sanzioni attraverso l'adozione e l'effettiva implementazione di un Programma di "compliance antitrust" in linea con le *best practices* europee e nazionali.

Tenuto conto del rinnovato contesto normativo, ed in considerazione dell'attenzione riservata alle tematiche di *compliance* normativa, l'Associazione Italiana Broker Assicurativi e Riassicurativi (nel seguito AIBA o l'Associazione) si è dotata della presente Policy aziendale che descrive il sistema di presidi interni che l'Associazione ha adottato per far fronte al rischio di commissione di condotte illecite o non conformi alla normativa antitrust.

## 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

AIBA, in qualità di associazione di categoria, svolge le proprie attività con lo scopo migliorare la tutela degli interessi generali del settore, delle imprese rappresentate e, dunque, in un'ultima istanza, della collettività e dei clienti finali. Più in particolare, AIBA persegue molteplici scopi tra cui:

- rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;
- incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere; eventualmente organizzare corsi di formazione e/o qualificazione professionale;
- fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli Associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi.

Sebbene tali attività generalmente non rilevino sotto il profilo *antitrust*, in talune circostanze le stesse possono non essere esenti da rischi di rilievo concorrenziale, come rilevato anche dalla Commissione Europea e dall'AGCM in diverse occasioni.

AIBA ha di conseguenza deciso di condurre un programma di *Compliance Antitrust* che ha comportato l'identificazione delle principali attività dell'Associazione, una mappatura dei potenziali rischi più significativi

---

<sup>1</sup> Le nuove Linee Guida: (i) definiscono in maniera più dettagliata il contenuto che il Programma di *Compliance Antitrust* deve avere per essere positivamente valutato dall'AGCM; (ii) introducono un'apposita procedura per il riconoscimento del Programma di *Compliance Antitrust* come circostanza attenuante; e (iii) definiscono in maniera chiara i criteri che l'Autorità deve adottare nel valutare il Programma di *Compliance Antitrust* ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

(*Risk Assessment*) e la definizione di un sistema di presidio dei rischi, rappresentato nella presente *Policy*, formato da:

- un sistema di principi, regole e norme comportamentali che gli Associati, i dipendenti ed i membri degli organi sono obbligati a seguire nello svolgimento delle attività associative per evitare potenziali violazioni delle norme che tutelano la concorrenza;
- un programma di formazione volto alla diffusione della conoscenza dei requisiti normativi, dei rischi a cui AIBA è esposta, dei contenuti della *Policy*.

### **3 ADOZIONE, REVISIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY**

La presente *Policy* è approvata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione al fine di regolare le modalità di comportamento a cui i dipendenti e collaboratori dell'Associazione e le Associate si devono attenere nello svolgimento quotidiano delle attività associative al fine di evitare condotte illecite o non conformi alla normativa antitrust.

Il presente documento è articolato in due parti:

- la Parte Prima illustra i principi di diritto della concorrenza rilevanti per l'Associazione;
- la Parte Seconda fornisce indicazioni sul programma di *Compliance Antitrust* adottato da AIBA, nonché sui principi di comportamento definiti da AIBA.

Su proposta del Segretario Generale, la Giunta Esecutiva approva eventuali aggiornamenti della presente *Policy* per garantire il costante allineamento con l'operatività e l'evoluzione normativa.

L'intera struttura operativa dell'Associazione coinvolta nelle sopra citate attività è adeguatamente formata ed informata in merito ai contenuti della *Policy Antitrust* e si attiene ai principi alle regole e norme comportamentali indicati.

## **PARTE PRIMA: ASPETTI DI CARATTERE GENERALE**

### **4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

#### **4.1 La normativa italiana ed europea**

Le norme che rilevano per la valutazione concorrenziale dell'attività di un'associazione di imprese sono quelle contenute nella legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust, di seguito anche "legge 287/90"), nonché gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), che vietano le intese e gli abusi di posizione dominante.

Considerata la natura, il ruolo e le attività tipiche delle associazioni di imprese, è tuttavia da ritenere meno frequente il caso che queste vengano ricondotte a fattispecie abusive. Diversamente, anche sulla base della prassi applicativa dell'AGCM, nonché della Commissione Europea, è senz'altro da ritenersi più ricorrente l'ipotesi che i comportamenti posti in essere dalle associazioni di imprese possano essere ascritti ad intese, se del caso, restrittive della concorrenza.

## 4.2 Le intese restrittive della libertà di concorrenza

Gli artt. 2 della Legge 287/90 e 101 del TFUE vietano le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza a livello sia nazionale che europeo (di seguito “Intese”).

Il concetto di intesa comprende: gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il diritto della concorrenza in sostanza vieta ogni forma di collaborazione o cooperazione tra imprese concorrenti che faccia venir meno l’autonomia decisionale circa il comportamento che le singole imprese decidono di tenere sul mercato (es. politiche e strategie commerciali).

Per accordo si intende qualsiasi tipo di accordo (scritto, orale, ma anche tacito) a prescindere dalla forma, dal suo valore civilistico e dalla sua idoneità a far sorgere obbligazioni giuridiche<sup>2</sup>.

Per decisione di un’associazione di imprese si intende qualsiasi atto anche non vincolante adottato da un’associazione<sup>3</sup>. Non è necessario che l’atto sia vincolante o che sia oggetto di formale adozione da parte dell’organo associativo competente. Quando le imprese hanno un ruolo attivo nella preparazione, approvazione o attuazione delle decisioni delle associazioni, queste possono essere imputate anche direttamente alle Associate.

Per pratica concordata si intende un comportamento parallelo tenuto dalle imprese sul mercato, che pure in assenza di un accordo esplicito si coordinano consapevolmente eliminando o riducendo l’incertezza circa il comportamento che terranno i concorrenti sul mercato.

### 4.2.1. L’esonero dal divieto di intese anticoncorrenziali

Il divieto di porre in essere intese anticoncorrenziali diviene inapplicabile quando la natura anticoncorrenziale di un’intesa sia superata dai benefici che la stessa apporta sotto il profilo della concorrenza<sup>4</sup>, ovvero laddove l’intesa soddisfi le seguenti quattro condizioni cumulative:

- a) contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico (ad es. realizzando economie di scala nella produzione o nella distribuzione, creando nuovi canali distributivi, ecc.);
- b) è indispensabile per raggiungere tali obiettivi pro-competitivi, che non potrebbero essere raggiunti con modalità meno restrittive;
- c) i consumatori ricevono una congrua parte dei vantaggi derivanti dall’intesa (ad es. diminuzione dei prezzi, miglioramento della qualità dei prodotti e/o servizi, ecc.);
- d) l’impossibilità per le imprese di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei prodotti e/o servizi oggetto dell’intesa.

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo: un contratto nullo o annullabile, un documento interno, come un appunto, dal quale emerge una convergenza di volontà anche se firmato da chi non ha la legale rappresentanza dell’impresa, ecc..

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo: una delibera, una raccomandazione ma anche un parere, una circolare o linee guida, ecc..

<sup>4</sup> Cfr. artt. 4 della Legge n. 287/90 e 101 del TFUE.

#### 4.2.2. *Le fattispecie di reato*

La normativa nazionale ed europea<sup>5</sup> definiscono alcuni comportamenti che, ove realizzati, integrano senz'altro una fattispecie di intesa (c.d. fattispecie tipizzate). In particolare, essi consistono nel:

- a) fissare i prezzi d'acquisto o di vendita o determinare in comune altre condizioni contrattuali;
- b) restringere l'offerta, impedendo o limitando la produzione, l'accesso al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c) compartimentare i mercati;
- d) adottare nei confronti dei contraenti trattamenti differenziati per prestazioni equivalenti in assenza di giustificazioni oggettive;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari estranee all'oggetto dei contratti stessi.

Accanto alle fattispecie tipizzate dalle norme, la prassi della Commissione Europea e dell'AGCM ha rilevato ulteriori fattispecie collusive, di cui costituiscono gli esempi più significativi: i) lo scambio di informazioni; ii) il coordinamento nella partecipazione alle gare pubbliche.

- i. Lo scambio di informazioni tra concorrenti (anche per il tramite di terzi come un'associazione di categoria) è vietato nella misura in cui possa ridurre l'autonomia decisionale delle imprese riducendo l'incertezza circa il comportamento delle concorrenti attraverso un incremento della trasparenza del mercato. Lo scambio di informazioni può rilevare sia in qualità di elemento accessorio di una più ampia intesa restrittiva (ad es. un cartello già perfezionato ma che viene mantenuto in essere attraverso scambi di informazioni), sia come fattispecie autonoma (ad es. uno scambio di informazioni che consente di concordare la politica dei prezzi applicata). Affinché lo scambio di informazioni sia rilevante dal punto di vista *antitrust* bisogna esaminare i seguenti elementi:
  - a) il grado di sensibilità delle informazioni scambiate (dati sensibili, ossia strategici e non pubblici);
  - b) il livello di aggregazione dei dati scambiati (dati riferiti alle singole imprese);
  - c) l'attualità dei dati oggetto di condivisione (dati attuali e rilevanti);
  - d) la frequenza degli scambi informativi (una maggiore frequenza nello scambio di dati consente sia una migliore comprensione del mercato che un maggior controllo dello stesso).
- ii. Gli accordi anticoncorrenziali aventi a oggetto gare per l'assegnazione di appalti pubblici costituiscono forme particolarmente offensive di infrazione delle regole della concorrenza. Per tale motivo la costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e Consorzi per la partecipazione alle gare sono ritenuti compatibili con la normativa *antitrust* solo nella misura in cui consentono a imprese attive in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. artt. 2 della Legge n. 287/90 e 101 del TFUE.

<sup>6</sup> Cfr. D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti).

### **4.3 Le operazioni di concentrazione tra imprese restrittive della libertà di concorrenza**

Ai sensi della normativa rilevante<sup>7</sup>, i tipi di operazione riconducibili alla categoria delle concentrazioni sono così classificati:

- a) fusione di due o più imprese o parti di imprese precedentemente indipendenti;
- b) acquisizione dell'insieme o di parti di una o più imprese;
- c) costituzione di un'impresa comune (o joint venture).

Nella prospettiva *antitrust*, l'aspetto rilevante legato alle operazioni di concentrazione è il rischio che un'impresa, concentrandosi con altre, riduca in maniera sostanziale la concorrenza sul mercato di riferimento, accrescendo la propria capacità di aumentare i prezzi e praticare condizioni svantaggiose per i consumatori finali.

## **5 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA**

### **5.5 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione Europea**

L'applicazione del diritto della concorrenza è demandata alla Commissione Europea nell'ordinamento europeo e all'AGCM nell'ordinamento nazionale. In particolare, l'ambito di intervento della Commissione è limitato alle sole fattispecie di natura autenticamente transfrontaliera che coinvolgano almeno quattro Stati membri dell'Unione.

Occorre poi precisare che l'AGCM può applicare sia il diritto europeo che quello italiano, selezionando la legge applicabile alla singola fattispecie quando, in base ai criteri di allocazione delle competenze sopra detti, risulti più idonea ad intervenire.

Inoltre, ogniqualvolta l'AGCM applichi la legge nazionale a fattispecie che possono pregiudicare il commercio tra Stati Membri, essa applica obbligatoriamente anche le disposizioni dell'ordinamento europeo<sup>8</sup>.

La Commissione e l'AGCM dispongono di ampi poteri di indagine in ordine ai comportamenti delle imprese sospette di infrangere la normativa posta a tutela della concorrenza, tra cui:

- formulare richieste scritte di informazione all'interno di procedimenti o nell'ambito di indagini conoscitive;
- effettuare accertamenti ispettivi presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza;
- esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione;
- ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all'oggetto dell'indagine;
- interrogare formalmente i dipendenti della società, nel corso di un'ispezione, chiedendo informazioni in merito a fatti o documenti pertinenti all'oggetto delle indagini;

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 5 della Legge n. 287/90.

<sup>8</sup> Ai sensi della legge italiana eventuali contrasti devono essere evitati, essendo formalmente riconosciuta la supremazia dell'ordinamento europeo rispetto a quello nazionale.

- adottare, anche d'ufficio, specifiche misure cautelari nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, ove constatino, a seguito di un sommario esame, la sussistenza di un'infrazione della normativa<sup>9</sup>.

Nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio venga accertata un'infrazione *antitrust*, l'Autorità competente dispone di poteri decisori, nello specifico:

- la diffida, ovvero l'ordine alle imprese di porre fine alla violazione, assegnando loro un termine congruo entro il quale adempiere, pena l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;
- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

## 5.6 Le sanzioni

Come anticipato, la Commissione e l'AGCM hanno il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese o associazioni di imprese responsabili di una violazione della normativa *antitrust*.

In caso di intese restrittive della concorrenza la sanzione può arrivare fino ad un importo massimo pari al 10% del fatturato totale<sup>10</sup> realizzato durante l'esercizio precedente dalle imprese o associazioni di imprese ritenute responsabili dell'infrazione<sup>11</sup>.

A livello comunitario è previsto che, qualora l'infrazione dell'associazione sia relativa all'attività delle associate, il fatturato da considerare non sia quello dell'associazione ma quello delle singole associate attive sul mercato interessato dalla violazione, nel limite del 10% del fatturato totale.

Inoltre, il mancato rispetto di una decisione che dispone misure cautelari espone a sanzioni amministrative pecuniarie, nel limite del 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, nel caso di decisione della Commissione (art. 23 del Regolamento CE n. 1/2003) e del 3 % del fatturato, nel caso di decisione dell'AGCM (art. 14-bis della Legge n. 287/90).

La Commissione prima e l'AGCM poi hanno emanato specifiche Linee guida volte a illustrare i criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate in materia di intese e abuso di posizione dominante, dove figurano - tra gli altri - la durata e la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione e le condizioni economiche dei destinatari dell'ammenda.

Nell'ambito, invece, delle operazioni di concentrazione a livello nazionale, la violazione del divieto di realizzazione di un'operazione concentrativa e la mancata ottemperanza alle prescrizioni necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza imposte dall'Autorità sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'1% e non superiori al 10% del fatturato delle attività dell'impresa oggetto della concentrazione<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 14-bis della Legge n. 287/90 e art. 8 del Regolamento CE n. 1/2003.

<sup>10</sup> Per le associazioni di imprese questo corrisponde al valore complessivo dei contributi associativi versati dagli Associati.

<sup>11</sup> Cfr. art. 15 della Legge n. 287/90 e art. 23 del Regolamento CE n. 1/2003.

<sup>12</sup> Cfr. art. 19 della Legge n. 287/90.



Per le concentrazioni di rilievo comunitario, nelle stesse ipotesi, la Commissione può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato delle imprese interessate<sup>13</sup>.

## **PARTE SECONDA: ANALISI DEL RISCHIO ED IL SISTEMA DEI PRESIDI DEFINITO DA AIBA**

### **6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

In coerenza con le principali *best practices* in materia di *Antitrust*<sup>14</sup>, AIBA ha condotto un programma di “*Compliance Antitrust*”, volto all’adozione di un adeguato sistema di presidio interno per contrastare i rischi di commissione di condotte illecite o non conformi alla normativa, connessi alla propria attività.

L’impostazione del programma ha previsto:

- da un lato, un’indagine sulle fattispecie di reato finalizzata ad identificare le condotte che, nel contesto dell’Associazione, potrebbero astrattamente essere realizzate;
- dall’altro, l’analisi dell’operatività aziendale, dei processi interni, della struttura organizzativa di AIBA e dei controlli in essere, con lo scopo di identificare le aree di attività aziendale maggiormente esposte al rischio di commissione delle fattispecie di reato.

Le principali attività condotte da AIBA hanno riguardato:

1. Una mappatura preliminare delle attività dell’Associazione, considerando l’assetto organizzativo di governance ed operativo al fine di identificare i processi aziendali potenzialmente esposti al rischio di commissione delle fattispecie di reato *antitrust*.
2. La definizione di una *Risk Map* di sintesi che associa ciascuna fattispecie di rischio rilevante ai processi aziendali c.d. “sensibili”.
3. Una valutazione dei rischi, tramite
  - L’assegnazione di una probabilità di accadimento dell’evento, per ciascuna fattispecie di condotta illecita ritenuta come potenzialmente applicabile all’Associazione e distinguendo i casi in cui l’Associazione:
    - non possa svolgere un ruolo attivo nella commissione di condotte illecite, ma ne costituisce semplicemente l’occasione, ovvero la sede associativa fornisce la “copertura istituzionale” a contatti e comportamenti di rilievo antitrust promossi da e tra gli Associati;
    - possa svolgere un ruolo attivo nella commissione di condotte illecite, recependo o anche rappresentando e sostituendosi alla volontà degli Associati nella definizione di comportamenti anticoncorrenziali.
4. L’identificazione dei controlli posti a presidio dei suddetti rischi tra quelli già presenti nella normativa interna dell’Associazione (Statuto, Codice Deontologico, Codice Etico) e definizione di ulteriori principi di comportamento specifici da adottare nello svolgimento delle attività associative.

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 14 del Regolamento CE n. 139/2004.

<sup>14</sup> Si fa riferimento, in particolare, alle *Linee Guida Confindustria per la compliance antitrust delle imprese* (2016) e alla *Guida Pratica alla Compliance Antitrust* dell’*International Chamber of Commerce Italia* (2015).

La conduzione di tali attività ha portato ad individuare le seguenti n. 6 aree di attività maggiormente esposte al rischio condotte illecite:

1. Gestione delle ammissioni/esclusioni degli Associati;
2. Gestione delle attività di rappresentanza e tutela;
3. Gestione studi e aggiornamenti in materia assicurativa;
4. Gestione delle riunioni tra Associati;
5. Attività formative;
6. Analisi statistiche e raccolta dati.

In considerazione della natura, del ruolo e delle attività tipiche di un'associazione di imprese, le condotte illecite valutate a maggior rischio di commissione, nell'ambito di tali attività, hanno riguardato le fattispecie riconducibili alle intese restrittive della libertà di concorrenza.

Le fattispecie di condotte illecite riconducibili alle operazioni di concentrazione tra imprese restrittive della libertà di concorrenza sono state ritenute remote soprattutto in virtù delle caratteristiche del mercato di riferimento (estremamente frammentato), per quanto non si possano escludere *tout court* in particolare se si considera il caso in cui l'Associazione costituisce il mezzo che favorisce i contatti tra le imprese associate.

Risultano invece non applicabili le condotte illecite riferibili all'abuso di posizione dominante in quanto estranee al settore di attività in cui opera l'Associazione e alle predette caratteristiche del mercato di riferimento.

## **7 I PRESIDI DI CARATTERE GENERALE**

AIBA svolge la sua attività con lo scopo di migliorare l'efficienza del mercato dei broker assicurativi, la qualità dei prodotti e servizi offerti e la tutela dei clienti finali.

La creazione e diffusione dei valori dell'Associazione, infatti, non può essere disgiunta da un effettivo rispetto delle regole fondamentali di garanzia della libera e leale concorrenza.

A tale scopo, AIBA ha adottato la presente Policy quale elemento cardine del sistema di controllo ai fini *antitrust*. Essa va ad aggiungersi e ad integrarsi con agli altri documenti che regolamentano tutti i rapporti tra le Associate e/o tra le Associate e l'Associazione e/o tra l'Associazione ed i terzi, quali:

- lo Statuto: in particolare con riferimento agli Art.6 - Procedura di ammissione, Art. 11 - Perdita della qualità di Associato;
- il Codice Etico: in particolare con riferimento a:
  - a. principi specifici: 4.3 - Garanzia di riservatezza e fedeltà, 4.7 - Correttezza nei rapporti con le Istituzioni pubbliche, 4.8 - Rispetto del Mercato e attività svolte in garanzia della libera e leale concorrenza;
  - b. norme di comportamento: 5.1 - Rapporti con le Pubbliche autorità, 5.3 - Rapporti con gli Associati, 5.7 - Convegni, Congressi e attività di formazione;
- il Codice Deontologico: in particolare con riferimento alle disposizioni "Solidarietà con i colleghi" e "Rapporti con l'Associazione".

## 8 I PRESIDI SPECIFICI

Inoltre, a conclusione delle attività di *Risk Assessment* AIBA ha definito specifici principi di comportamento e di buona condotta a presidio delle predette aree di attività individuate. Nel seguito viene riportata una tabella di raccordo tra le aree di attività ed i suddetti presidi, che verranno successivamente dettagliati.

Aree di attività	Presidi specifici
1. Gestione delle ammissioni/esclusioni degli Associati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole relative all'ammissione</li> <li>- Le riunioni associative</li> </ul>
2. Gestione delle attività di rappresentanza e tutela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La gestione delle comunicazioni interne ed esterne</li> <li>- La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate</li> <li>- La predisposizione di contratti tipo/clausole contrattuali standard</li> </ul>
3. Gestione studi e aggiornamenti in materia assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La gestione delle comunicazioni interne ed esterne</li> <li>- La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate</li> <li>- Le rilevazioni statistiche e analisi di dati</li> </ul>
4. Gestione delle riunioni tra Associati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La gestione delle comunicazioni interne ed esterne</li> <li>- La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate</li> <li>- Le riunioni associative</li> </ul>
5. Attività formative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La gestione delle comunicazioni interne ed esterne</li> <li>- La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate</li> <li>- Le rilevazioni statistiche e analisi di dati</li> </ul>
6. Analisi statistiche e raccolta dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La gestione delle comunicazioni interne ed esterne</li> <li>- La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate</li> <li>- Le rilevazioni statistiche e analisi di dati</li> </ul>

## **8.1 La gestione delle comunicazioni interne ed esterne**

Il divieto di scambiarsi informazioni su variabili commerciali sensibili e di concludere intese anticoncorrenziali di cui sopra ha carattere sostanziale. Tuttavia è opportuno che anche a livello formale gli scambi di comunicazioni che coinvolgono l'Associazione<sup>15</sup> o riguardano la stessa o le sue attività siano formulati in modo chiaro senza l'utilizzo di espressioni ambigue che possano essere fraintesi come anticoncorrenziali.

A tal fine, ogni dipendente dell'Associazione, ogni membro degli organi associativi e ogni persona riferibile ad una delle Associate che partecipi alle attività associative deve astenersi dall'utilizzare un linguaggio ambiguo in documenti che contengano informazioni sui concorrenti e l'origine lecita delle informazioni contenute nella comunicazione deve risultare chiaramente.

Ogni comunicazione anche interna è idonea a costituire elemento di prova per la dimostrazione di una violazione del diritto della concorrenza. Quando vengono redatte comunicazioni, in qualsiasi forma (email, fax, telegrammi, lettere cartacee, ecc.), queste devono sempre essere valutate attentamente e nei casi di dubbio circa la corretta formulazione delle stesse è fatto obbligo di rivolgersi al Presidente ovvero, se espressamente delegato al riguardo, al Segretario Generale onde evitare che una incauta scelta terminologica possa esporre l'Associazione a potenziali rischi anche in assenza di alcuna attività anticoncorrenziale.

## **8.2 La gestione delle comunicazioni tra l'Associazione e le Associate**

La gestione delle comunicazioni con le Associate, affidata alla figura del Segretario Generale, rispetta le seguenti precauzioni:

- a) le comunicazioni, che potrebbero anche solo potenzialmente contenere informazioni sensibili relative a singole Associate, sono gestite su base bilaterale tra l'Associata e l'Associazione (non vengono coinvolte le associate diverse da quella direttamente interessata);
- b) la reportistica, le rilevazioni statistiche elaborate dall'Associazione e le trasmissioni di queste non sono mai accompagnate da commenti o raccomandazioni;
- c) i pareri e le circolari divulgati dall'Associazione non contengono in nessun caso informazioni sensibili relative alle singole associate;
- d) i pareri e le circolari si limitano a indicare principi astratti, senza fornire raccomandazioni sulle condotte che le Associate devono tenere sul mercato;
- e) tutti i dipendenti di AIBA sono soggetti a vincoli di riservatezza in merito alle informazioni sensibili di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

---

<sup>15</sup> Ad esempio nella gestione dei rapporti con Istituzioni politiche, Enti pubblici, Autorità di Vigilanza di settore, altre parti sociali (ad es. altre Associazioni).

### 8.3 Regole relative all'ammissione

La procedura di accesso all'Associazione<sup>16</sup> non è discriminatoria e non deve essere utilizzata per attribuire vantaggi competitivi alle imprese associate.

A tal fine:

- a) i criteri per l'ammissione ad AIBA devono essere precisi, oggettivi e ragionevolmente necessari per il raggiungimento degli scopi e per l'efficiente amministrazione dell'Associazione. I suddetti criteri non devono essere utilizzati in maniera discriminatoria;
- b) il rifiuto dell'ammissione, le decisioni relative al rifiuto dell'ammissione o all'espulsione da AIBA non devono essere motivate da ragioni di natura concorrenziale ma essere sempre basate su criteri oggettivi;
- c) le restrizioni all'ammissione o le regole deontologiche di comportamento devono essere oggettive e ragionevolmente necessarie per le finalità e per la buona amministrazione dell'Associazione

### 8.4 Le riunioni associative

Presso l'Associazione si tengono riunioni tra i rappresentanti delle imprese associate, sia nell'ambito degli organi associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Collegio dei Probiviri) sia nell'ambito di Comitati, Gruppi di lavoro e Gruppi di interesse omogeneo. Tali riunioni si svolgono nel rispetto delle seguenti regole:

- a) è sempre predisposto un ordine del giorno chiaro, contenente un elenco delle imprese convocate e dei rispettivi soggetti partecipanti. Sono indicate tutte le materie oggetto di discussione, non vengono trattate materie "varie ed eventuali" salvo casi eccezionali debitamente e puntualmente controllati. Quando ritenuto necessario, l'ordine del giorno è previamente esaminato dal Presidente unitamente all'eventuale documentazione che verrà utilizzata nella riunione;
- b) l'ordine del giorno è trasmesso alle Associate in tempo utile unitamente al Decalogo *Antitrust*<sup>17</sup> che indica il comportamento da tenere per rispettare la normativa sulla concorrenza;
- c) almeno un rappresentante dell'Associazione è presente alle riunioni. Tale soggetto verifica che tutti i partecipanti sottoscrivano la dichiarazione di presa visione del Decalogo *Antitrust* per le riunioni associative e della presente *Policy*, verifica che l'ordine del giorno sia rigorosamente rispettato, che venga redatto un verbale riportante fedelmente e dettagliatamente lo svolgimento della riunione e si assicura che tale verbale venga trasmesso al Segretario Generale.
- d) qualora nel corso della discussione emergano argomenti potenzialmente sensibili sotto il profilo *antitrust*<sup>18</sup>, il rappresentante di AIBA dovrà:
  - i. segnalare i rischi connessi alla trattazione;

---

<sup>16</sup> Cfr. art. 6 - Procedura per l'ammissione - dello Statuto.

<sup>17</sup> Allegato 1 alla presente *Policy*.

<sup>18</sup> Per la trattazione dettagliata dei predetti argomenti si rimanda all'Allegato n.1 alla presente *Policy*.

- ii. dissociarsi immediatamente ed espressamente, dichiarando di opporsi alla discussione e chiederne l'immediata cessazione;
- iii. assicurarsi che nel verbale sia riportata la propria dissociazione in modo preciso e dettagliato;
- iv. abbandonare la discussione dopo aver verbalizzato sia la dissociazione che l'abbandono, qualora la discussione illegittima non cessi nonostante la sua opposizione;
- v. riportare l'accaduto al Segretario Generale che ne riferisce al Presidente.

## **8.5 Le rilevazioni statistiche e analisi di dati**

AIBA contempla, fra i propri scopi istituzionali, lo svolgimento di studi ed approfondimenti riguardanti il settore assicurativo indispensabili per l'attività di collaborazione con Enti, Istituzioni ed Autorità di Vigilanza di settore, in genere nella soluzione dei problemi nel mercato dei broker assicurativi e per lo sviluppo e diffusione della cultura assicurativa. Si tratta di un'attività legittima caratterizzata da effetti pro-competitivi. Tuttavia, come evidenziato nella Parte Prima della presente Policy, tale attività se non effettuata in modo idoneo potrebbe porsi in contrasto con il diritto della concorrenza.

Al fine di evitare il rischio di violazioni occorre seguire alcune cautele di carattere generale nella rilevazione di statistiche. In particolare:

- a) Tutti i dipendenti o incaricati di AIBA che ricevono, raccolgono e/o elaborano i dati provenienti dalle singole imprese partecipanti alla rilevazione sono tenuti alla massima riservatezza. Tali soggetti sono dipendenti o collaboratori dell'Associazione e non hanno nessun rapporto con le singole Associate, dalle quali sono indipendenti. Nello svolgimento del proprio incarico si assicurano che nessuna Associata acceda ai dati forniti all'Associazione dalle altre Associate;
- b) le statistiche e analisi dati dell'Associazione sono comunicate e/o diffuse in forma tale da non consentire di prevedere comportamenti futuri dei singoli Associati sul mercato e in modo tale da escludere che possano aumentare la trasparenza del mercato in senso contrario alle norme sulla concorrenza;
- c) ogni rilevazione o dato trasmesso alle Associate non è mai accompagnato da alcun commento e/o raccomandazione e/o indicazioni di comportamento;
- d) sebbene la fornitura di dati e notizie da parte degli Associati rappresenti un'espressione del principio di collaborazione per il perseguimento degli scopi associativi, la contribuzione dei dati alle statistiche associative è sempre facoltativa e la mancata contribuzione non determina in nessun caso conseguenze pregiudizievoli come ad esempio sanzioni disciplinari e/o il pagamento di penali;
- e) per la distribuzione e/o diffusione dei dati elaborati, è inoltre necessario porre attenzione al grado di attualità dei dati oggetto di condivisione (ad es. lo scambio di dati storici può dirsi irrilevante, trattandosi di dati difficilmente indicativi del futuro comportamento dei concorrenti). Fanno eccezione i dati complessivi generali di mercato, privi di riferimenti alle singole quote di mercato complessive degli operatori, che possono essere distribuiti e pubblicati con maggiore tempestività;

f) la distribuzione dei dati elaborati deve garantire, in relazione alla tipologia dei dati, la massima diffusione possibile. I dati statistici elaborati da AIBA non sono distribuiti solamente tra gli Associati ma anche tra gli operatori non Associati e al pubblico interessato.

Qualora sussistano dubbi su tali aspetti è consigliabile acquisire un parere preventivo in ordine a possibili profili anticoncorrenziali.

## **8.6 La predisposizione di contratti tipo/clausole contrattuali standard**

AIBA può sviluppare e promuovere elementi di contratto e contratti tipo a condizione che questi non determinino un “appiattimento” delle condizioni a cui un certo prodotto o servizio è offerto<sup>19</sup> mettendo, conseguentemente, le imprese in grado di conoscere i termini contrattuali praticati dalle proprie concorrenti, con un conseguente effetto di limitazione della concorrenza.

A tal fine è necessario:

- evitare la predisposizione di contratti tipo nei quali siano disciplinati in dettaglio aspetti fondamentali della prestazione offerta sul mercato, così da comprimere in maniera eccessiva la libertà delle associate nella definizione dei propri rapporti commerciali.
- assicurarsi che le linee comuni di riferimento promosse dall’Associazione non abbiano ad oggetto elementi commerciali che vanno lasciati alla libera determinazione delle Associate. Eventuali clausole e condizioni contrattuali standard non hanno mai la finalità o l’effetto, diretto o indiretto, di armonizzare i prezzi, le condizioni di vendita, i termini o comunque qualsiasi elemento che possa ridurre la qualità del servizio offerto o restringere la concorrenza in qualsiasi modo.

Inoltre, l’utilizzo di elementi di contratto elaborati dall’Associazione è sempre volontario e facoltativo.

## **9 FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST**

Ai fini di un’efficace attuazione del programma di *Compliance Antitrust*, AIBA garantisce a tutto il personale (dipendenti e membri degli organi) una adeguata conoscenza dei requisiti normativi e dei contenuti della presente *Policy Antitrust*, nonché degli obblighi in capo agli Associati, attraverso apposite sessioni formative.

## **10 LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTITRUST**

AIBA ha identificato al proprio interno il Segretario Generale a cui è demandata la vigilanza sull’osservanza e il rispetto delle norme definite ai fini *antitrust* che possa attivare i competenti organi dell’Associazione, a seguito di violazioni della normativa rilevante in genere, della presente *Policy* e di comportamenti anomali in ogni modo rilevati, mediante segnalazioni affinché assumano i necessari provvedimenti correttivi.

---

<sup>19</sup> Ciò in particolare se lo schema negoziale non si limita a prevedere delle indicazioni comuni di riferimento ma si spinge fino a definire in dettaglio le condizioni contrattuali ed economiche di offerta.

## **ALLEGATO 1 – DECALOGO ANTITRUST PER LE RIUNIONI ASSOCIATIVE**

Nel corso delle riunioni associative è fatto divieto di discutere dei seguenti argomenti:

- prezzi dettagliati di prodotti/servizi e voci a questi correlate che non siano risultanti da atti pubblici e accessibili (a titolo esemplificativo: tendenze di prezzo, variazioni, metodi di calcolo, gradi di sconto o tipologie di incentivi promozionali applicabili, ecc.);
- condizioni di vendita o altre condizioni contrattuali riguardanti i prezzi praticati ai clienti che possano rappresentare un comune riferimento (a titolo esemplificativo: modalità di pagamento, servizi aggiuntivi offerti ai clienti, ecc.);
- identità dei clienti;
- quote e obiettivi di mercato delle diverse imprese, ripartizioni e/o limitazioni di mercato, piani di investimento salvo che questi siano già resi pubblici o risultino aggregati e dunque con un valore esclusivamente informativo;
- strategie di marketing condivise se relative ad uno specifico settore di attività ed in grado di determinare limitazioni ad altri soggetti del mercato;
- costi, piani di sviluppo del mercato e dei servizi che non siano già stati resi pubblici;
- scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di dati individuali che non siano rilevabili dalle banche dati accessibili al pubblico (ISTAT, Camere di Commercio, Università e centri di ricerca);
- strategie per la partecipazione a gare;
- strategie per limitare o impedire l'accesso al mercato da parte dei potenziali concorrenti.